



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

107ª Seduta pubblica – Martedì 29 agosto 2023

Deliberazione legislativa n. 22

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ONLINE”  
(Progetto di legge n. 219)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 21/DDL del 20 luglio 2023);

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice il Presidente della stessa la consigliera *Francesca SCATTO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*nel Veneto, l’intermediazione turistica riguardante la vendita di pacchetti turistici ai viaggiatori, rientra nell’attività riservata alle agenzie di viaggio e turismo.*

*Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, è agenzia di viaggio e turismo l’impresa che rientra nella definizione di organizzatore di viaggi o di venditore di pacchetti turistici di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 33 dell’Allegato 1 del D.Lgs.n.79/2011, “Codice del Turismo”, come modificato dal D.Lgs.n.62/2018, pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2018.*

*L’attività di agenzia di viaggio e turismo deve possedere tutti i requisiti previsti all’articolo 37 della L.R.n.11/2013 che il titolare è tenuto a dichiarare alla Regione nel modello di Scia per apertura di agenzia di viaggio e turismo o nel modello di comunicazione di trasferimento di sede dell’agenzia di viaggio e turismo.*

*Si precisa che, al fine di consentire l’attività di agenzia di viaggio e turismo, allo stato l’articolo 37 della L.R. n.11/2013, fra i requisiti, richiede nel Veneto un ufficio aperto al pubblico con destinazione d’uso direzionale o commerciale. Pertanto attualmente l’attività di agenzia di viaggio e turismo non può essere svolta nell’esclusiva modalità on line.*

*Il Veneto ha registrato una diminuzione del numero di agenzie di viaggio e turismo iscritte negli elenchi regionali. In particolare durante il periodo dell’emergenza*

*COVID esse sono scese drasticamente dal numero di 1.175 alla data del 30 giugno 2020 al numero di 1064 alla data del 31 dicembre 2021.*

*La riduzione del numero di agenzie di viaggio e turismo successivamente è stata più contenuta: alla data del 31 dicembre 2022 il numero di agenzie di viaggio e turismo iscritte negli elenchi regionali è risultato infatti pari a 1042.*

*Negli ultimi anni alcune Regioni italiane - Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Puglia ed Abruzzo - hanno disciplinato l'attività delle agenzie di viaggio e turismo solo on line, escludendo la necessità di un ufficio aperto al pubblico, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e di investimento per le suddette agenzie.*

*Con la presente proposta legislativa si intende pertanto colmare il vuoto legislativo che interessa il fenomeno dell'attività di agenzia di viaggio e turismo svolta nella sola modalità on line.*

*A tal fine si propongono modifiche alla L.R.n.11/2013 per consentire che le agenzie di viaggio e turismo possano in Veneto operare anche esclusivamente nella forma virtuale.*

*L'articolo 1 del disegno di legge modifica dunque l'articolo 37 comma 4, lettera c) della L.R. n.11/2013, consentendo la modalità di esercizio dell'attività solo on line alle agenzie di viaggio e turismo, con ciò esonerandole dal requisito dell'ufficio aperto al pubblico con destinazione d'uso direzionale o commerciale, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal citato articolo 37.*

*Ulteriormente, il disegno di legge apporta una modifica anche all'articolo 49 ("Violazioni e sanzioni amministrative") della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, per prevedere, quanto al caso dell'agenzia di viaggio e turismo operante esclusivamente on line, sia il Comune in cui questa ha sede legale a svolgere la vigilanza sulla stessa accertando le violazioni, applicando le sanzioni ed introitando le somme.*

*A tal fine l'articolo 3 della proposta legislativa inserisce, dopo il comma 6 dell'articolo 49 della L.R.n.11/2013, il comma 6 bis con cui si dispone che per le agenzie di viaggio e turismo operanti esclusivamente in modalità on line, l'attività di vigilanza, accertamento delle violazioni, applicazione delle conseguenti sanzioni e acquisizione delle somme sia svolta dal Comune in cui queste abbiano sede legale.*

*L'articolo 4 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.*

*L'articolo 5 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

*Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero con delega Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Scatto; Vianello, Villanova e Cavinato), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).*

*Si sono astenuti i consiglieri rappresentanti del gruppo consiliare: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis).";*

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la Presidente Scatto ha già sostanzialmente illustrato in relazione i contenuti del progetto di legge; pertanto, la mia correlazione contiene solo alcune considerazioni molto veloci.*

*Questo è un progetto di legge che interviene in un ambito rilevante dal punto di vista economico, l'ambito turistico, che negli ultimi anni è stato oggetto di cambiamenti profondissimi, ultimi dei quali quelli determinati dalla pandemia, ma che in generale viene coinvolto in maniera profonda dalle continue innovazioni tecnologiche e soprattutto dai cambiamenti che dal punto di vista geopolitico hanno investito tutti i comparti economici. Cambiamenti globali, a partire dall'apertura di nuovi mercati: le innovazioni nell'ambito digitale hanno, infatti, determinato un incremento esponenziale dei flussi turistici che ha coinvolto sostanzialmente tutti i Paesi del mondo. Ovviamente cambiano le destinazioni e cambiano le modalità di trasferimento in quelle destinazioni, così come cambia anche la modalità attraverso la quale i viaggiatori selezionano le loro proposte e le loro possibilità di viaggio. Pare dunque opportuno che anche a livello regionale si intervenga sulla possibilità di allargare la funzione delle agenzie di viaggio e turismo e dei soggetti che organizzano pacchetti turistici in modalità on line.*

*La proposta nel merito è dunque condivisibile, e in effetti è molto semplice nella sua stesura, riguarda pochi articoli. Consentitemi, però, di fare tre considerazioni di natura più generale.*

*La prima: visto che siamo la Regione dell'autonomia, io mi chiedo se, secondo voi, è verosimile e sensato che il turismo sia materia di competenza residuale delle Regioni. Noi oggi andiamo a cambiare una legge regionale seguendo la strada intrapresa, a suo tempo, anche da altre Regioni, ma lo scenario a cui andiamo incontro è che potenzialmente ci potranno essere 20 modalità regionali diverse di svolgere la funzione, il lavoro e la professione di agenzia turistica: si rischia che in Veneto ci saranno regole diverse rispetto al Piemonte, che a sua volta le avrà diverse dalla Lombardia piuttosto che dall'Emilia Romagna e dalla Puglia.*

*Questo elemento di riflessione appare ancora più contraddittorio proprio quando discutiamo di agenzie on line. Un conto è immaginare l'ufficio fisico ubicato in Veneto con regole diverse da quelle vigenti in Campania, ma quando parliamo di on line possiamo avere un'agenzia turistica che dichiara di avere la sede legale in Veneto e un'altra in Campania che magari lavorano entrambe da Milano, ma sono sottoposte potenzialmente a due legislazioni diverse.*

*Lo dico perché, delle volte, presi dall'enfasi dell'autonomia e della volontà di avere qualcosa da dire di diverso da tutti gli altri, perdiamo un po' di vista l'obiettivo finale, che dovrebbe essere quello di agevolare le professioni e le imprese all'interno di una normativa il più possibile omogenea, con un livello di burocrazia il più possibile omogeneo. Invece, per esempio in ambito turistico, questo è uno degli argomenti che, a mio giudizio, dovrebbe anche portarci a fare alcune valutazioni più generali sulla distribuzione delle competenze di materia tra Stato e Regioni. Non a caso, la legge quadro sul turismo approvata dal Parlamento qualche anno fa è stata smontata pezzo per pezzo dalle diverse leggi regionali che sono intervenute in questo ambito e che hanno proposto delle cornici legislative differenti l'una dall'altra.*

*Seconda considerazione: proprio perché non esiste una legislazione omogenea a livello nazionale, in questo progetto di legge dovremmo porre maggiore attenzione al*

*tema dei controlli, nel senso che la funzione di vigilanza e controllo rispetto ad attività commerciali che hanno luogo fisico è facilmente prefigurabile e costruibile, ma altra cosa è disciplinare i controlli nel caso in cui l'agenzia di viaggio e turismo sia esclusivamente on line. Questo vale sia in riferimento, ovviamente, alla correttezza della prestazione erogata sia in particolar modo alla garanzia che l'utenza ha di avere un servizio corretto e coerente con le normative.*

*Terza considerazione, più di contorno, di cornice: l'iter che questo progetto di legge ha avuto durante questo percorso istituzionale. Sappiamo benissimo che è stato un processo particolarmente accelerato, perché la necessità e la richiesta di fare in fretta arrivavano direttamente dal Presidente della Giunta a dimostrazione che, quando si vuole, si riesce a fare in fretta. Penso però che dovremmo avere il tempo di approfondire anche le questioni di natura tecnica sopra richiamate, per poter fare, pur nella fretta che ci porta a soddisfare le richieste del presidente Zaia, un lavoro preciso e puntuale rispetto a un tema che ci sentiamo nel merito di condividere.*

*Grazie.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

#### **Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 32
Voti favorevoli	n. 26
Astenuti	n. 6

#### **Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 8

#### **Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 9

#### **Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 9

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11  
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI  
AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN  
MODALITÀ ON LINE**

---

**Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11  
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*sede, principale o secondaria*” sono inserite le seguenti: “, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.

**Art. 2 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11  
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*comunicazione di cui al comma 4.*” sono inserite le seguenti: “*Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.*”

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11  
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38;* sono aggiunte le seguenti: “*o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito;*”

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente:

“*6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.*”.

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco

## INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". .....	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". .....	6
Art. 3 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". .....	6
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6
Art. 5 - Entrata in vigore.....	6